



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2615**

Modifiche alla legge 28 aprile 2022, n. 46, in materia di esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare

# Indice

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. DDL S. 2615 - XVIII Leg. .... | 1 |
| 1.1. Dati generali ....          | 2 |
| 1.2. Testi ....                  | 3 |
| 1.2.1. Testo DDL 2615 ....       | 4 |

## **1. DDL S. 2615 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2615  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche alla legge 28 aprile 2022, n. 46, in materia di esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare

---

Iter

**14 luglio 2022:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2615**

**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa Parlamentare

**Cataldo Mininno** ( [CAL-A-PC-IdV](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **13 maggio 2022**; annunciato nella seduta n. 433 del 17 maggio 2022.

Classificazione TESEO

SINDACATI , SINDACATI NEL PUBBLICO IMPIEGO , FORZE ARMATE , FORZE DI POLIZIA

**Articoli**

DIRITTI SINDACALI (Art.1), EGUAGLIANZA (Art.1), ABROGAZIONE DI NORME (Art.1), DIVIETI (Art.1), SCIOPERO (Art.1), ASSOCIAZIONI (Art.1), STATUTI (Art.1), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.1), DEPOSITO DI ATTI (Art.1), TRASCRIZIONE DI ATTI (Art.1), MINISTERO DELLA DIFESA (Art.1), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.1), CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO (Art.1), CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (Art.1), SEDE (Art.1), DISTACCO DI PERSONALE (Art.1), PERMESSI SINDACALI (Art.1), PERMESSI RETRIBUITI (Art.1), AVANZAMENTO DI MILITARI (Art.1), TRATTAMENTO ECONOMICO (Art.1), TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (Art.1), ORARIO DI LAVORO (Art.1), TURNI DI LAVORO (Art.1), LICENZE E CONGEDO MILITARE (Art.1), ASPETTATIVA DAL SERVIZIO (Art.1), INDENNITA' DI MISSIONE (Art.1), INDENNITA' DI TRASFERIMENTO (Art.1), LAVORO STRAORDINARIO (Art.1), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.1), ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (Art.1), RAPPRESENTANZA MILITARE (Art.1), RAPPRESENTATIVITA' DEI SINDACATI (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla **4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa)** in sede redigente il 14 luglio 2022. Annuncio nella seduta n. 454 del 20 luglio 2022.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 11<sup>a</sup> (Lavoro)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2615

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2615

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MININNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2022

Modifiche alla legge 28 aprile 2022, n. 46, in materia di esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare

Onorevoli Senatori. - L'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, riconosce la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, separandone la disciplina rispetto al restante pubblico impiego e creando un unico raggruppamento con il preciso intento di regolarne il complesso dei diritti e doveri in maniera congiunta.

Il Comparto è stato però segnato, per lungo tempo, da una profonda differenza tra i Corpi ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Vigili del fuoco), il cui personale ha avuto il diritto di organizzarsi in sindacati, e le Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di finanza), il cui personale, secondo l'indirizzo giurisprudenziale della Corte costituzionale, ha potuto tutelare i propri diritti soltanto attraverso gli organi di rappresentanza, introdotti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382.

Con la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018 è finalmente caduto il dogma per il quale i militari non possano costituire associazioni sindacali. La Corte ha infatti espressamente previsto che i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale di categoria con possibilità di esercitare tale diritto immediatamente, seppur nei limiti della legislazione allora vigente, anche in assenza dell'intervento del legislatore.

Il legislatore può comunque fissare condizioni e limiti per l'esercizio del diritto sindacale da parte dei militari. La Corte, in accordo con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha stabilito infatti un importante principio: la libertà di riunione e associazione, nella quale rientra la libertà sindacale, non può essere negata e deve essere assicurata senza discriminazioni; è possibile prevedere per legge restrizioni all'esercizio del diritto sindacale per alcune categorie, tra cui i militari, ma solo se necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Quindi la Corte non solo ha stabilito che gli organismi di rappresentanza, organici alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, non siano sufficienti a compensare l'assenza del diritto sindacale, dal momento che la libertà sindacale presuppone la facoltà di dare vita a forme autonome di rappresentanza, ma ha affermato anche che le eventuali limitazioni al diritto sindacale debbano essere giustificate dalla necessità di garantire esigenze vitali per uno Stato democratico ed espressamente indicate dall'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il legislatore non ha quindi piena libertà di introdurre condizioni e limiti all'attività sindacale dei militari, garantita dall'articolo 39 della Costituzione, ma deve intervenire solo dove i compiti e le finalità delle Forze armate rischierebbero di essere compromesse.

La legge n. 46 del 2022 è invece un insieme di restrizioni del tutto arbitrarie ed ingiustificate, in alcuni casi tali da sopprimere totalmente il diritto sindacale.

Il presente disegno di legge propone quindi una serie di modifiche, di seguito descritte, con l'obiettivo di risolvere tali criticità.

L'articolo 1 della legge definisce il diritto di associazione sindacale per i militari in aderenza alla sentenza n. 120 del 2018 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nella parte in cui prevede che « I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali » invece di prevedere che « I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali ».

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 46 del 2022 prevede infatti che « in deroga al comma 1 » dell'articolo 1475 (che stabilisce che « La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa »), « i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze ».

Vengono esclusi però dal diritto di libera organizzazione sindacale i militari « della riserva e del congedo » (comma 2).

Si osserva preliminarmente che ai sensi dell'articolo 880 del codice dell'ordinamento militare la riserva è una categoria del congedo, quindi escludere i militari in congedo escluderebbe automaticamente anche i militari della riserva. Probabilmente il legislatore con la parola « congedo » ha inteso riferirsi al « congedo assoluto ». In ogni caso, la Corte costituzionale ha sancito che « i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale » e il personale in congedo è da considerarsi militare. Ciò è rinvenibile nell'articolo 621 del codice dell'ordinamento militare, che stabilisce che « è militare il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, nella posizione di servizio o in congedo », nell'articolo 874 del codice dell'ordinamento militare che, nel definire le posizioni di stato giuridico distingue i militari tra servizio permanente, servizio temporaneo e congedo, nell'articolo 622 del codice dell'ordinamento militare che stabilisce che lo stato di militare si perde esclusivamente per degradazione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e in seguito a condanna alla reclusione non inferiore a due anni per taluni delitti contro la pubblica amministrazione.

I militari della riserva hanno obblighi di servizio in tempo di guerra o di grave crisi internazionale (articolo 887 del codice dell'ordinamento militare), mentre i militari in congedo assoluto, pur non essendo vincolati ad obblighi di servizio neppure in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, conservano il grado e l'onore dell'uniforme, e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina (articolo 880 del codice dell'ordinamento militare).

In entrambi i casi vi è una riduzione degli obblighi d'istituto e non la perdita dello *status* di militare. Peraltro la legge non esclude i militari dell'ausiliaria che è anch'essa categoria del congedo (articolo 880 del codice dell'ordinamento militare).

Il divieto di adesione ai sindacati militari del personale in congedo esclude tale personale dalla possibilità di tutela dei propri interessi, dal momento che permane per essi l'impossibilità di iscriversi ad altre associazioni sindacali e, anche qualora questo fosse possibile, queste ultime non potrebbero comunque tutelare gli interessi dei militari.

Pertanto il disegno di legge, nel riformulare il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 46 del 2022, come punto di mediazione, concede il diritto alla sindacalizzazione anche al personale della riserva, escludendo solo il personale del congedo assoluto.

Nello stesso comma si inserisce il divieto all'esercizio del diritto di libera organizzazione sindacale per gli allievi vincitori di concorso pubblico (ossia della categoria dei militari di truppa), con contestuale soppressione del comma 6, evitando ambigue distinzioni tra sindacalizzazione e diritto di adesione al sindacato. Inoltre, solo per completezza, viene precisato che il personale di leva, essendo privo di rapporto di lavoro, non avrebbe diritto alla sindacalizzazione. La precisazione dipende dal fatto che ai sensi dell'articolo 1929 del codice dell'ordinamento militare il servizio di leva è stato sospeso (e non abolito) e, pur auspicando che ciò non succeda, potrebbe essere ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica in caso di guerra o grave crisi internazionale.

Sia per il personale della riserva, sia per gli allievi vincitori dei concorsi interni, le modifiche introdotte consistono nella sola iscrizione ai sindacati (con la conseguenza di veder rappresentati i

propri diritti). Infatti, il successivo articolo 8 della legge, nel definire i requisiti di candidatura alle cariche direttive dei sindacati, esclude sia il personale non in servizio (e quindi il personale in congedo), sia gli allievi.

Introducendo il comma 2-*bis* si sposta la norma contenuta al comma 3 dell'articolo 8, che, prevedendo l'esclusione dal diritto sindacale per le cariche di vertice, trova una migliore collocazione all'articolo 1, che definisce il diritto sindacale. L'articolo 8, invece, regola i requisiti delle cariche elettive delle associazioni sindacali.

Si introduce poi il comma 5-*bis*, stabilendo una norma di principio mutuata dallo statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), secondo la quale il superiore che discrimina il militare in relazione al fatto che aderisce, non aderisce o cessa di far parte di una associazione sindacale, o che ne ostacola l'adesione o ne induce all'abbandono, è punibile con una sanzione disciplinare di stato. Tale previsione è ancora più necessaria nell'ambiente militare, nel quale il superiore dispone di strumenti autoritativi connotati dalla massima discrezionalità che hanno effetti importanti sulla vita del lavoratore militare (come la valutazione che determina la progressione di carriera e il trasferimento di sede di servizio) e che potrebbero essere utilizzati in maniera vessatoria.

L'articolo 2 della legge n. 46 del 2022 definisce i principi ai quali gli statuti dei sindacati militari devono informarsi. La legge deve inquadrare correttamente tali principi perché essi, per quanto previsto al successivo articolo 3, costituiscono requisito necessario per ottenere la trascrizione dell'associazione sindacale in apposito albo, necessaria all'esercizio dell'attività sindacale.

Tali principi sono desumibili dall'assetto costituzionale e richiamati dalla sentenza della Corte costituzionale: principio di democraticità, di neutralità ed estraneità alle competizioni elettorali e a sindacati diversi da quelli militari, di trasparenza del sistema di finanziamento, oltre al divieto di esercizio del diritto di sciopero.

Ogni altra limitazione appare contrastante con la libertà di associazione sindacale sancita dal primo comma dell'articolo 39 della Costituzione. Certamente è forzato che i sindacati, soggetti di diritto privato, esterni alle amministrazioni, debbano conformarsi ai principi di coesione interna, efficienza e prontezza operativa. È senz'altro fondamentale che le associazioni non interferiscano con l'efficienza dello strumento militare, ma il loro scopo è la tutela del personale e non il raggiungimento delle finalità delle amministrazioni militari.

Anche il principio della partecipazione, sebbene astrattamente condivisibile, non compare tra quelli costituzionalmente necessari a tutelare né i sindacati, né le amministrazioni militari.

Vengono pertanto riscritti in maniera chiara i principi ai quali gli statuti delle associazioni sindacali devono informarsi.

L'articolo 3 della legge n. 46 del 2022 dispone in relazione al deposito degli statuti delle associazioni presso il Ministero della difesa e presso il Ministero dell'economia e delle finanze (per il Corpo della guardia di finanza) per la verifica del possesso dei requisiti, propedeutica alla trascrizione in apposito albo, necessaria all'esercizio delle attività sindacali ed alla raccolta dei contributi associativi. Questa verifica è già di per sé un *unicum*, se si considera che gli altri sindacati (compresi quelli della Forze di polizia ad ordinamento civile) hanno il solo obbligo di comunicare ai rispettivi Ministeri la propria costituzione e non sono sottoposti ad alcuna verifica statutaria. Peraltro la legge da un lato all'articolo 1, modificando il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, stabilisce che la costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale non è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa, dall'altro, all'articolo 3, prevede il controllo statutario da parte del Ministero, che si conclude con un'autorizzazione o un rigetto.

È pacifico che l'interesse costituzionale contrapposto alla libertà sindacale possa essere di tale rilevanza da pretendere questa verifica, peraltro compatibile con l'articolo 39 della Costituzione, sempreché la stessa sia limitata al rispetto dei principi di democraticità, neutralità e trasparenza.

Appare però inappropriato che tale verifica venga effettuata dai Ministeri che potenzialmente si trovano in conflitto di interessi. Per di più, gli stessi Ministeri, per quanto previsto dallo stesso articolo della legge, potrebbero in qualunque momento decidere per la decadenza dell'associazione sindacale precedentemente « autorizzata » che, a loro giudizio, abbia perso i requisiti. Sarebbe pertanto

auspicabile che la verifica degli statuti venga effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in grado di garantire una maggiore terzietà. Inoltre, lo stesso Dipartimento, attraverso l'Ufficio per le relazioni sindacali, si occupa già di materia sindacale e per questo risulterebbe il più idoneo a trattare tale materia anche per i militari evitando inutili duplicazioni di uffici.

Pertanto il disegno di legge, sostituendo l'intero articolo 3, prevede che il controllo statutario sia in capo al Dipartimento della funzione pubblica e che riguardi il rispetto dei principi elencati all'articolo 2, comma 2.

L'articolo 4 della legge n. 46 del 2022 stabilisce le limitazioni alle attività dei sindacati militari. In particolare pone il divieto di rappresentare in via esclusiva una o più categorie di personale (ufficiali, sottufficiali, graduati e truppa limitatamente ai volontari in ferma prefissata).

Tale divieto, pur intervenendo sulla libertà dell'organizzazione del sindacato, può essere condivisibile se ispirato all'inclusività sindacale. È accettabile quindi che l'adesione al singolo sindacato non sia preclusa a nessun militare, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Prevedere invece che « la rappresentanza di una singola categoria (...) non debba superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti », comporta l'impossibilità di iscrizione da parte del personale la cui categoria abbia già raggiunto tale percentuale e implica chiaramente una soppressione della libertà e della volontà di aderire ad uno specifico sindacato, principi peraltro richiamati al comma 5 dell'articolo 1 della stessa legge.

Il disegno di legge pertanto propone la soppressione del limite di iscrizione per la singola categoria. Inoltre con la soppressione del divieto di cui alla lettera *h*) si permette alle associazioni sindacali di stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso gli enti militari e con la modifica della lettera *i*) si ammette la possibilità per i sindacati militari di avere relazioni convenzionali con altri sindacati limitatamente ad attività di assistenza fiscale a favore dei propri iscritti, in quanto si ritiene che esse non sono suscettibili di inficiare il principio di neutralità delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

L'articolo 5 della legge n. 46 del 2022 stabilisce le competenze dei sindacati militari, riducendole ad un elenco striminzito rispetto alla più ampia portata di tutela dei diritti e degli interessi del lavoratore militare che un sindacato dovrebbe esercitare. Non viene neppure stabilito per quali materie il sindacato ha potere negoziale (i contenuti del rapporto di impiego indicati nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195), per quali può formulare osservazioni e proposte (tutte le materie con esclusione di quelle soggette a classifica di segretezza) e quali attività può svolgere liberamente (assistenza fiscale e consulenza previdenziale, vigilanza sulle misure di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro).

Tra queste ultime, la legge non prevede l'assistenza agli iscritti nei procedimenti disciplinari, attività che senza dubbio rientra nella tutela degli interessi del lavoratore militare, ossia il compito del sindacato.

Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo della legge esclude dalla competenza dei sindacati militari le materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale e all'impiego del personale in servizio. Che queste non possano essere materie di contrattazione è comprensibile, ma che addirittura sia esclusa la loro « trattazione » equivale a vietare la possibilità per il sindacato di formulare osservazioni e proposte. Il disegno di legge pertanto riscrive l'articolo 5 estendendo le materie di competenza dei sindacati militari e definendone i limiti di intervento.

L'articolo 6 della legge n. 46 del 2022 prevede che i sindacati militari possano organizzarsi anche in articolazioni periferiche. Tali articolazioni devono essere di livello regionale o territoriale (comandi intermedi), impedendo, di fatto, che il sindacato possa organizzarsi a livello di singolo reparto. Questa restrizione appare estremamente lesiva della libertà sindacale sancita dall'articolo 39 della Costituzione e rappresenta un'ingiustificata intromissione nell'organizzazione del sindacato che dovrebbe essere definita dallo statuto dell'associazione sindacale e non dalla legge.

Riguardo invece alle competenze delle articolazioni periferiche le materie a loro assegnate dalla legge

appaiono eccessivamente riduttive e, in alcuni casi, sono previsti meccanismi inutilmente macchinosi. Per esempio, il rappresentante sindacale che rilevi la non corretta applicazione della contrattazione nazionale deve segnalarla al comandante a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, mentre avrebbe più senso segnalarla al proprio datore di lavoro (il comandante dell'ente), che non ha applicato le norme correttamente e che ha l'autorità ad apportare la necessaria correzione.

Inoltre, mentre al comma 1 la possibilità di dotarsi di un'organizzazione periferica è prevista per tutti i sindacati militari, al comma 3 si limita l'interlocuzione con l'amministrazione di riferimento ai soli sindacati rappresentativi.

Il disegno di legge pertanto, sostituendo l'intero articolo, lascia la libertà alle associazioni sindacali, comprese quelle non rappresentative, di definire nello statuto la propria organizzazione e garantisce alle sezioni periferiche dei sindacati la necessaria interlocuzione con i comandanti a livello territoriale. L'articolo 8 della legge n. 46 del 2022 prevede una serie di limitazioni all'eleggibilità delle cariche sindacali. Queste infatti possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo che abbiano un'anzianità di servizio almeno pari a cinque anni e da militari in ausiliaria. Inoltre non possono ricoprire cariche sindacali i militari sospesi dall'impiego, che siano in aspettativa, salvo aspettativa sindacale o per infermità temporanea, che abbiano riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato e gli ufficiali che rivestano l'incarico di comandante di Corpo.

Lo stesso articolo disciplina la durata delle cariche, stabilendo che essa debba essere obbligatoriamente di quattro anni (non frazionabili), massimo due mandati consecutivi, con possibilità di rielezione dopo che siano trascorsi tre anni dal secondo mandato.

La definizione così stringente di requisiti e durate delle cariche elettive rappresenta un'ingiustificata ingerenza alla libertà dell'organizzazione interna dei sindacati, sancita dall'articolo 39 della Costituzione, che, al contrario, dovrebbe essere regolata dagli statuti e non dalla legge.

Per questo il disegno di legge, abrogando i commi 4 e 5, elimina ogni limitazione normativa riguardo alla durata delle cariche e, modificando i commi 1 e 2, riduce le restrizioni alle candidature. In particolare, garantisce la possibilità di candidarsi anche al personale militare punito con una sanzione disciplinare di stato. Infatti, se è ragionevole escludere dalla candidatura i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi, questo non è accettabile per coloro che abbiano riportato sanzioni disciplinari di stato, le quali, in quanto provvedimenti autoritativi e discrezionali, potrebbero essere utilizzate strumentalmente dall'amministrazione per estromettere il rappresentante sindacale non gradito.

Inoltre è abrogato il comma 3 che prevede l'esclusione dal diritto sindacale per le cariche di vertice. Tale divieto, come si è già detto, troverebbe migliore collocazione all'articolo 1 che definisce il diritto sindacale piuttosto che all'articolo 8 che invece regola i requisiti delle cariche elettive delle associazioni sindacali.

L'articolo 9 della legge n. 46 del 2022 disciplina lo svolgimento dell'attività sindacale. Il comma 2 prevede la possibilità di concedere alle organizzazioni sindacali rappresentative l'uso di un locale comune da adibire a ufficio sindacale, senza oneri per le amministrazioni, nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale.

Considerato che attualmente i consigli di base di rappresentanza (COBAR), i consigli intermedi di rappresentanza (COIR) e il consiglio centrale di rappresentanza (COCER), che andranno a scomparire con l'entrata in vigore della legge sui sindacati, dispongono di un locale per svolgere le loro attività, sarebbe fattibile garantirne uno comune negli enti con un organico di almeno 200 militari e uno a livello centrale per ogni sindacato rappresentativo, « tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione ».

Il comma 5 poi prevede che la ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4. Ma il decreto citato è un decreto di prima applicazione. Qui invece si sta definendo una regola generale; pertanto sarebbe più corretto far riferimento all'articolo 13, comma 2, ossia allo stesso decreto del Ministro per la pubblica amministrazione che individua i sindacati rappresentativi.

Ancora riguardo il contingente dei distacchi da ripartire tra i sindacati rappresentativi, il disegno di legge introduce il comma *5-bis* che fissa il numero totale dei distacchi in rapporto di un'unità ogni 2.000 dipendenti in organico e il numero totale dei permessi sindacali retribuiti in quattro ore annue per ciascun militare in organico a ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, demandando la ridefinizione di tali numeri al primo tavolo negoziale.

Per la determinazione del numero dei permessi sindacali retribuiti si è tenuto conto di quello spettante alle Forze di polizia ad ordinamento civile, che è pari a 5 ore e 18 minuti per ogni dipendente della Polizia di Stato e pari a 5 ore e 40 minuti per ogni dipendente del Corpo di polizia penitenziaria. La proposta di 4 ore è pertanto inferiore a quanto attualmente previsto per i sindacati delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

Il comma 7 prevede la possibilità per i sindacati militari di procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, provvedendo a comunicarlo alle amministrazioni e ai Ministeri competenti. Se è possibile farlo in ogni momento non si capisce l'utilità di comunicare nuovamente queste variazioni entro il 31 gennaio di ogni anno.

Inoltre non è esplicitata la possibilità di sostituire il militare destinatario del distacco o dell'aspettativa. Nulla è previsto in merito alla progressione di carriera del personale in distacco sindacale. Non svolgendo servizio, questo personale non viene valutato. Al fine di evitare penalizzazioni e trattandosi di un numero piuttosto esiguo (se si considera il prospettato rapporto 1 a 2000, si tratterebbe di circa 175 unità tra tutte le Forze armate e le Forze di polizia ad ordinamento militare, di cui solo una parte andrebbero in avanzamento), si potrebbe prevedere un sistema di garanzie simile a quello previsto dall'articolo 1091 del codice dell'ordinamento militare per la ricostruzione della carriera dei militari eletti al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale e nei consigli regionali, ossia prevedere promozioni al grado superiore sulla base dei soli minimi di anzianità. Per evitare nuovi o maggiori oneri, con l'introduzione dei commi *8-bis* e *8-ter* si prevede la promozione automatica solo per gli avanzamenti ad anzianità e per quelli a scelta in cui è stabilito il passaggio al grado successivo per l'intera aliquota, in pratica per tutti quegli avanzamenti già previsti e che non provocano sovrannumero.

Al comma 9 è prevista una durata massima di tre anni per i distacchi, non più di cinque volte e tra un distacco e l'altro devono intercorrere tre anni. Oltre al disallineamento con la durata delle cariche elettive dei sindacati (previste all'articolo 8 in quattro anni con possibilità di svolgere due mandati consecutivi), ancora una volta si incide sull'organizzazione interna del sindacato riducendo la possibilità di scelta su chi debba svolgere attività sindacale a tempo pieno. Peraltro potrebbe verificarsi il caso in cui nessuno dei rappresentanti dell'associazione sindacale eletti si trovi nelle condizioni di poter usufruire dei distacchi. Per questo il disegno di legge propone la soppressione del comma.

Al comma 15 è prevista la delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'introduzione di ulteriori limitazioni al diritto sindacale del personale militare impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa. Il successivo comma 16 stabilisce che nell'adozione del decreto legislativo si debbano sentire i sindacati militari rappresentativi. Nei sei mesi dall'approvazione della legge però non saranno stati ancora definiti i sindacati rappresentativi. Pertanto l'emendamento prevede che si debbano sentire i sindacati a prescindere dalla rappresentatività.

L'articolo 10 della legge n. 46 del 2022 disciplina il diritto di assemblea. I militari, fuori dal servizio, possono tenere riunioni, anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, oppure in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme. I militari hanno a disposizione dieci ore individuali all'anno per esercitare questo diritto durante l'orario di servizio.

Riguardo agli argomenti di discussione il comma 2 fa riferimento a « materie di competenza » rigorosamente definiti dalla legge. È evidente che un sindacato che non possa nemmeno sindacare non può garantire alcun ruolo nella tutela degli interessi dei lavoratori. Per questo motivo il disegno di legge prevede che i sindacati militari e le assemblee possano trattare « argomenti attinenti alla tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari, con esclusione di quelli soggetti a classifica di segretezza ».

L'articolo 11 della legge n. 46 del 2022 definisce le procedure e le materie di contrattazione, attribuendo alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative i poteri negoziali nelle procedure di contrattazione nazionale di comparto e nelle procedure di contrattazione nazionale di singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare.

Nel definire le materie oggetto di contrattazione per il personale non dirigente, vengono richiamati gli articoli 4 (per le Forze di polizia ad ordinamento militare) e 5 (per le Forze armate) del decreto legislativo n. 195 del 1995. Rispetto alle Forze di polizia ad ordinamento civile, le cui materie sono indicate all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo, per i militari è esclusa la contrattazione con riguardo a:

- 1) criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
- 2) misure per incentivare l'efficienza del servizio;
- 3) criteri di massima per l'aggiornamento professionale (solo per le Forze armate).

Per il personale militare dirigente, le materie oggetto di contrattazione sono quelle definite dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, tra le quali spiccano le misure per incentivare l'efficienza del servizio e i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale, materie che, come si è detto, sono invece precluse alla contrattazione del personale non dirigente.

Il disegno di legge quindi prevede l'elencazione chiara delle materie oggetto di contrattazione per Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, divise per personale dirigente e non dirigente, allineandole alle materie di contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

L'articolo 12 della legge n. 46 del 2022 stabilisce gli obblighi informativi delle amministrazioni nei confronti dei sindacati militari. Al riguardo il disegno di legge estende l'obbligo anche alle associazioni sindacali non rappresentative.

L'articolo 13 della legge n. 46 del 2022 disciplina le soglie che i sindacati militari devono superare per essere considerati « rappresentativi a livello nazionale ». Superare queste soglie comporta il diritto per il sindacato di partecipare alle procedure di contrattazione, nonché il riconoscimento dei distacchi e permessi sindacali. Nello specifico, viene prevista una soglia del 4 per cento per i sindacati di singola Forza armata o singola Forza di polizia ad ordinamento militare e del 3 per cento per quelli interforze. In entrambi i casi le percentuali vengono calcolate sulla forza effettiva, includendo quindi nella base di calcolo anche il personale che decida liberamente di non aderire ad alcun sindacato.

Questo metodo di calcolo non solo rappresenta un caso unico, dal momento che per tutti i sindacati, compresi quelli delle Forze di polizia ad ordinamento civile, si tiene conto della forza sindacalizzata (ossia solo di chi si iscrive ai sindacati), ma la sua applicazione potrebbe determinare delle gravi conseguenze. Infatti, qualora nessun sindacato raggiungesse le predette soglie non ci sarebbe alcuna rappresentanza del personale al tavolo negoziale. È per giunta illogico che alle stesse procedure di contrattazione partecipino sindacati « selezionati » in base a regole diverse. Si verificherebbe infatti che, per la contrattazione delle Forze di polizia, i sindacati della Polizia di Stato e Polizia penitenziaria parteciperebbero in base alla forza sindacalizzata, i sindacati dei Carabinieri e della Guardia di finanza in base alla forza effettiva.

Il disegno di legge pertanto prevede, alla stregua di quello che succede per le Forze di polizia ad ordinamento civile, di elevare le soglie al 5 per cento, ma calcolarle sulla forza sindacalizzata.

L'articolo 14 della legge n. 46 del 2022 fornisce una serie di tutele ai militari che ricoprono cariche elettive nei sindacati militari rappresentativi, lasciando totalmente privi di tutela i sindacati non rappresentativi.

Tale incomprensibile sperequazione viene eliminata dal disegno di legge.

Tra le tutele, probabilmente la più importante, la legge prevede l'impossibilità per i rappresentanti sindacali di « essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono ». La legge prevede però alcune situazioni in presenza delle quali questa tutela viene meno:

- 1) esigenza di trasferimento dovuta all'assolvimento degli obblighi di comando o attribuzioni specifiche per l'avanzamento;
- 2) casi straordinari di necessità e urgenza per dichiarazione dello stato di emergenza;
- 3) incompatibilità ambientale.

I primi due casi sono accettabili in quanto riguardano situazioni che non dipendono dalla volontà dell'amministrazione. Il trasferimento per incompatibilità ambientale, al contrario, si configura come procedimento altamente discrezionale e si presta ad essere utilizzato dall'amministrazione strumentalmente per aggirare la tutela e allontanare (o punire) il rappresentante sindacale sgradito. Per questo motivo il disegno di legge, pur lasciando la possibilità per l'amministrazione di trasferire il rappresentante sindacale per incompatibilità ambientale, introduce l'obbligo di motivazione.

L'articolo 15 della legge n. 46 del 2022 dispone in relazione all'informazione e alla pubblicità delle attività sindacali. In particolare il comma 2 conferisce la facoltà ai dirigenti sindacali di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni, ma esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale. Il disegno di legge propone di estendere tali materie a tutte quelle attinenti alla tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari, con esclusione di quelli soggetti a classifica di segretezza.

L'articolo 16 della legge n. 46 del 2022 conferisce delega al Governo per il coordinamento normativo e per l'adozione di un regolamento di attuazione. Al comma 4 si prevede che il Ministro per la pubblica amministrazione, con proprio decreto, determini il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire successivamente tra i sindacati rappresentativi. Con l'introduzione del comma 5-bis all'articolo 9, tale previsione risulterebbe superata.

L'articolo 17 della legge n. 46 del 2022 riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in ambito sindacale. In questo modo si disattende un principio di ordine generale, confermato nel 2010 dalla Corte di cassazione a sezioni riunite, per il quale in materia di controversie afferenti alle condotte antisindacali la competenza giurisdizionale è del giudice del lavoro. Infatti l'assegnazione di tale competenza al tribunale amministrativo varrebbe per i soli militari. Peraltro, al comma 4, viene previsto che il ricorrente sia soggetto al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato, pari a 650 euro, creando in tal modo una grave sperequazione con il restante panorama sindacale, in quanto il ricorso al giudice del lavoro è gratuito.

È prevista in talune situazioni la possibilità di promuovere un tentativo di conciliazione prima di adire il giudice amministrativo. A questo scopo il successivo articolo 18 della legge istituisce presso il Ministero della difesa e presso il Ministero dell'economia e delle finanze la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie aventi rilievo nazionale e almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per le controversie aventi rilievo locale. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente è tenuta a versare un contributo pari a 155 euro per le procedure dinanzi alle commissioni centrali e pari a 105 euro per quelle dinanzi a quelle periferiche. Il disegno di legge sopprime gli articoli 17 e 18, riportando la competenza al giudice del lavoro.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. Alla legge 28 aprile 2022, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato, nell'osservanza dei doveri e nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione, dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale di leva, di quello in congedo assoluto e degli allievi della categoria dei militari di truppa »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Sono esclusi dal diritto di cui al comma 2 i militari che ricoprono la carica di Capo di stato maggiore della difesa, di Segretario generale della difesa, di Capo di stato maggiore di Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Comandante generale del Corpo della guardia di finanza »;

3) al comma 3 le parole: « ad associazioni professionali a carattere sindacale » sono sostituite dalle seguenti: « ad associazioni sindacali »;

4) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Il superiore ovvero il pari grado più anziano investito di un incarico di comando, che discrimina il militare in relazione al fatto che aderisce, non aderisce o cessa di far parte di una associazione professionale a carattere sindacale, ovvero ne ostacola l'adesione o ne induce all'abbandono, commette grave infrazione disciplinare, passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 1357 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 »;

5) il comma 6 è abrogato;

b) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari si conformano ai principi di democrazia, trasparenza e neutralità e non interferiscono con la coesione interna, l'efficienza e la prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare »;

2) al comma 2:

2.1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) neutralità ed estraneità ad associazioni sindacali diverse dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari »;

2.2) la lettera c) è abrogata;

2.3) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) divieto di esercizio del diritto di sciopero »;

2.4) la lettera e) è abrogata;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - (*Costituzione e decadenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari*)  
- 1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari depositano lo statuto presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, accertato, entro i sessanta giorni successivi, il rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 2, ne dispone la trascrizione in apposito albo, dandone comunicazione al Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.

2. In caso di previsioni statutarie in contrasto con i principi di cui all'articolo 2, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che può presentare le proprie osservazioni entro quindici giorni. Entro i successivi trenta giorni, il Dipartimento adotta il provvedimento finale.

3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica statutaria al Dipartimento della funzione pubblica, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.

4. In caso di successivo accertamento della violazione di uno o più principi di cui all'articolo 2, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica, di propria iniziativa o su proposta del Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, del Ministero dell'economia e delle finanze, ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare le proprie osservazioni entro quindici giorni. Entro i successivi trenta giorni, il

Dipartimento della funzione pubblica adotta il provvedimento finale, informandone, in caso di cancellazione dell'associazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 4 decade dalle prerogative sindacali »;

d) all'articolo 4, comma 1:

1) alla lettera d), il secondo periodo è soppresso;

2) alla lettera g), le parole: « afferenti alla vita politica del Paese » sono sostituite dalle seguenti: « di competizioni amministrative e politiche »;

3) la lettera h) è abrogata;

4) alla lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione delle attività convenzionali di assistenza fiscale a favore dei propri iscritti »;

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. - *(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)* - 1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari, senza interferire con il regolare svolgimento del servizio.

2. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono attribuiti i poteri negoziali di contrattazione nazionale secondo le procedure e nelle materie definite all'articolo 11.

3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari formulano osservazioni e proposte ai Ministri competenti e agli organi di vertice interforze, delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in merito ad argomenti attinenti alla tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari, con esclusione di quelli soggetti a classifica di segretezza e in particolare nelle materie afferenti:

a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare;

b) all'inserimento nell'attività lavorativa dei militari cessati dal servizio;

c) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

d) alle pari opportunità;

e) al contrasto del fenomeno dei suicidi;

f) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari.

4. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono:

a) attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;

b) l'assistenza nei procedimenti disciplinari;

c) le prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro.

5. Al comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinnea, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "civile e militare";

b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o le licenze";

c) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o l'aspettativa per infermità e per motivi privati" »;

f) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - *(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)*

- 1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche, le cui competenze sono definite dagli statuti.

2. Le articolazioni periferiche esercitano comunque le seguenti funzioni:

a) informazione e consultazione degli iscritti;

b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

c) vigilanza sulla corretta applicazione della contrattazione nazionale;

d) formulazione di pareri e proposte agli organi direttivi dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari;

e) formulazione di pareri e proposte ai comandanti nel proprio ambito territoriale »;

g) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: « , rispettando il principio di parità di genere, » e le parole: « , che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, » sono soppresse;

2) al comma 2, lettera a), le parole: « o sanzioni disciplinari di stato » sono soppresse;

3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

h) all'articolo 9:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentativa a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 è concesso, nella sede centrale dell'amministrazione di riferimento, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, indipendentemente dalla rappresentatività di cui all'articolo 13, è concesso, nei reparti con un organico di almeno 200 unità, l'uso gratuito di un locale comune da adibire a ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale è effettuata con lo stesso decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 2 »;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. In sede di prima applicazione, il numero totale dei distacchi sindacali è fissato nel rapporto di un'unità ogni 2.000 militari in organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, mentre il numero totale dei permessi sindacali retribuiti è fissato in quattro ore annue per ciascun militare in organico a ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare »;

4) al comma 7:

4.1) la parola: « , comunicandola » è sostituita dalle seguenti: « e a richiedere l'assegnazione degli stessi ad altro personale, comunicandolo »;

4.2) l'ultimo periodo è soppresso;

5) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« 8-bis. Per gli avanzamenti ad anzianità, il militare in distacco è promosso al grado superiore, in ordine di ruolo, sulla base dei soli minimi di anzianità, prescindendo dagli altri requisiti e dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento.

8-ter. Per gli avanzamenti a scelta, nel caso in cui il numero delle promozioni corrisponde a quello degli idonei dell'intera aliquota di avanzamento, il militare in distacco è promosso al grado superiore sulla base dei soli minimi di anzianità, prescindendo dagli altri requisiti e dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in ordine di ruolo, dopo l'ultimo dei militari promosso e presente in aliquota »;

- 6) il comma 9 è abrogato;
- 7) al comma 16, le parole: « rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 » sono soppresse;
- i) all'articolo 10, comma 2, le parole: « materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari » sono sostituite dalle seguenti: « argomenti attinenti alla tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari, con esclusione di quelli soggetti a classifica di segretezza »;
- l) all'articolo 11:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
« 1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 sono attribuiti i poteri negoziali nelle procedure di contrattazione nazionale di comparto e nelle procedure di contrattazione nazionale della singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare, negli ambiti riservati alla singola amministrazione militare »;
- 2) il comma 4 è sostituito dal seguente:  
« 4. Sono oggetto di contrattazione per il personale militare non dirigente le seguenti materie:
- a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
- b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
- d) i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
- e) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
- f) le licenze;
- g) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;
- h) i permessi brevi per esigenze personali;
- i) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
- l) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
- m) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
- n) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
- o) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 »;
- 3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:  
« 4-bis. Sono oggetto di contrattazione per il personale militare dirigente le seguenti materie:
- a) il trattamento accessorio;
- b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
- c) le licenze;
- d) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;
- e) i permessi brevi per esigenze personali;
- f) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
- g) il trattamento economico di missione e di trasferimento;
- h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
- i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale »;

4) al comma 5, le parole: « di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 6, 7 e 8 »;

m) all'articolo 12, le parole: « riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 », ovunque ricorrono, sono soppresse;

n) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Art. 13. - (*Rappresentatività*) - 1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, se raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza sindacalizzata della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare sono considerate rappresentative a livello nazionale per le sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza sindacalizzata. Ai fini della determinazione della rappresentatività, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 per cento dello stipendio base.

2. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale sono individuate con cadenza triennale con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. La rappresentatività è rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente al triennio di riferimento »;

o) all'articolo 14, comma 1:

1) all'alinea, le parole: « riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 » sono soppresse;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto, ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previo parere dell'associazione alla quale appartengono, ovvero previa intesa con la stessa se associazione rappresentativa a livello nazionale, salvi i casi:

1) di necessità di assolvere i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina militare, di imbarco, prescritti per l'avanzamento e che non possono essere assolti nel reparto di servizio;

2) di incompatibilità ambientale, con osservanza da parte dell'amministrazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

3) straordinari di necessità e urgenza per dichiarazione dello stato di emergenza »;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni attinenti alla tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari, non soggette a classifica di segretezza, e possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge »;

4) alla lettera e), le parole: « sulle materie di loro competenza » sono sostituite dalle seguenti: « in merito ad argomenti attinenti alla tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari, con esclusione di quelli soggetti a classifica di segretezza »;

p) all'articolo 15, comma 2, le parole: « esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore » sono sostituite dalle seguenti: « su argomenti attinenti alla tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari, con esclusione di quelli soggetti a classifica di segretezza »;

q) all'articolo 16 il comma 4 è abrogato;

r) gli articoli 17 e 18 sono soppressi.

